



COMUNE DI OVINDOLI

Provincia di L'Aquila
Via Dante Alighieri - 67046 Ovindoli
www.comunediovindoli.it
C.F. e P.I. 00097320667

e-mail: poliziamunicipale.ovindoli@legamail.it

Tel. 0863706100 - fax 0863710183

Prot. n. 7716

Ovindoli, lì 14/08/2020

Ordinanza n. 29/2020

ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E DI TRANSITO PIAZZALE DELLA FONTE N.2 PER MERCATINO DELL'USATO, DELL'ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO DAL 15/08/2020 AL 16/08/2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 30/07/2020 con il quale è stato istituito il mercatino dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo dal giorno 15/08/2020 al giorno 16/08/2020 presso l'area denominata "Fonte 2", dal Municipio fino all'intersezione con via del Parco;

CONSIDERATO che si rende necessario istituire il divieto di sosta e di transito all'interno di detta area tranne per i venditori ambulanti, per permettere agli stessi di occupare i posteggi assegnati;

RICHIAMATE le determinazioni del Responsabile del Settore di P.L. n. 24 del 01/08/2020 e n. 27 del 13/08/2020;

CONSIDERATA la necessità di tutelare la pubblica incolumità, il pubblico interesse e l'integrità del patrimonio stradale;

VISTI gli artt. 5 e 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada emanato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

VISTO il T.U.E.L n. 267 del 2000.

AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO

IL 14 AGO 2020 N. 862

ORDINA

L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DI TRANSITO NELL'AREA DENOMINATA "FONTE 2", DAL MUNICIPIO SINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA DEL PARCO, DALLE ORE 06:00 DEL GIORNO 15/08/2020 ALLE ORE 24:00 DEL GIORNO 16/08/2020.

1-L'UFFICIO TECNICO è incaricato di rendere ostensibile la presente ordinanza mediante collocazione della regolare prescritta segnaletica, comprensiva anche dei pannelli aggiuntivi.

2- Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale, dell'Ufficio Tecnico e tutti gli altri agenti della Forza Pubblica, a cui copia della presente viene trasmessa sono incaricati della Vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

3- A norma dell'art. 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990 ,n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza , in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per: incompetenza , per eccesso di potere ,o per violazione di legge , entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila.

4- In relazione al disposto dell'art. 37, del D.Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all' art. 74 del regolamento emanato con DPR 495/92.

5- A norma dell'art. 8 della legge 241/1990 si rende noto che Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore di Polizia Locale, Ten. Giuseppe Fegatilli.

6- Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Codice della Strada.

7- **MANDA** al personale dell'Ufficio di Polizia Locale per l'adeguata pubblicità mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché nei consueti modi di diffusione.

La presente ordinanza esplica la propria efficacia sino al **16/08/2020**.

Dalla Residenza Municipale, lì 14.08.2020

Il Responsabile del Settore di P.L.
(Ten. Giuseppe Fegatilli)

